

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEI CREDITI FORMATIVI

Il punto di oscillazione per ogni livello viene assegnato agli studenti dal Consiglio di Classe tenendo conto dei seguenti criteri approvati dal collegio docenti:

- Il credito formativo costituisce, insieme con il profitto, l'assiduità nella frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo ed alle attività complementari e integrative, uno degli elementi sulla scorta dei quali assegnare, per ciascuno dei tre anni conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria superiore, il credito scolastico.
- Può costituire credito formativo *“ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l'esame di Stato”* (art. 12 D.M. 323/98).
- Le esperienze che danno luogo all'acquisizione dei crediti formativi *“sono acquisite, al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale, quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport”* (art. 1 D.M. 49/2000).

Si prendono in esame tutte le certificazioni, prodotte dagli interessati, purché presentino i seguenti requisiti:

1. L'attività deve essere stata svolta durante il corrente anno scolastico e cioè non anteriormente al 1° settembre dell'anno scolastico di riferimento.
2. Le attestazioni degli Enti, delle Istituzioni, delle Associazioni, etc., redatte su carta intestata e debitamente vidimate, debbono contenere, una descrizione dell'esperienza, dalla quale possa evincersi la rilevanza qualitativa della stessa anche in base all'impegno e ai risultati conseguiti. Nella certificazione devono essere chiaramente indicati il periodo e la durata dell'attività svolta
3. Poiché la normativa vigente specifica che da *“ogni qualificata esperienza”* debbono *“derivare competenze”*, risulta evidente che laddove queste ultime non siano certificate o rilevabili, e cioè non possa essere accertata la proficuità dell'attività svolta ai fini della formazione dello studente, l'attività documentata non potrà essere valutata quale credito formativo.
4. Le esperienze non devono avere carattere occasionale.
5. Le certificazioni comprovanti eventuali attività lavorativa devono indicare l'Ente a cui sono stati versati i contributi di assistenza e previdenza ovvero le disposizioni normative che escludono l'obbligo dell'adempimento contributivo.
6. E' ammessa l'autocertificazione, ai sensi e con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 solo per attività svolte presso pubbliche amministrazioni.
Il credito formativo riconosciuto e validato come tale dal Consiglio di classe non determina, in nessun caso (e indipendentemente dal numero delle attività), un “transito” nella banda di

oscillazione successiva a quella corrispondente alla media di profitto riportata dallo studente nello scrutinio finale.

Gli studenti che ritengono di aver maturato esperienze e/o svolto attività valutabili come crediti formativi, dovranno presentare domanda scritta (indirizzata al Consiglio della classe di appartenenza), corredata dalla relativa certificazione, provvista dei requisiti sopra indicati, al docente coordinatore del loro Consiglio di classe, **entro e non oltre il 16 maggio 2024**. Il docente coordinatore avrà cura di raccogliere tutta la documentazione da sottoporre all'esame del consiglio di classe in sede di scrutinio finale delle classi terze, quarte e quinte in modo da consentire l'eventuale inserimento nel CURRICULUM DELLO STUDENTE ed un esame preliminare, finalizzato ad agevolare le operazioni di valutazione dei crediti formativi.

Per quanto riguarda le attività integrative, complementari e progettuali svolte nella Scuola - quindi, non valutabili come credito formativo, ma comunque concorrenti ai fini dell'attribuzione del credito scolastico - saranno i docenti referenti di dette attività (Progetti PON, PNRR, ERASMUS, progetti interni alla scuola) a consegnare, agli studenti interessati la relativa documentazione affinché la stessa possa essere recapitata al docente coordinatore entro il 16 maggio 2024.

I Consigli di classe in sede di scrutinio prenderanno in esame dette certificazioni, per accertare se le esperienze formative maturate al di fuori della scuola abbiano rilevanza ai fini della valutazione globale della preparazione dello studente, avendo effettivamente arricchito il bagaglio delle sue competenze.

Solo in tal caso esse potranno contribuire all'attribuzione del credito scolastico ed essere attestate nella certificazione finale dell'esame di Stato.